



Deliberazione n. 0002231 del 22/10/2020 - Atti U.O. Ufficio L.P., UNIMI, Comitato Etico

Oggetto: CONVENZIONE CON L'ASST LODI PER SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' PROFESSIONALE DI FISICA SANITARIA, DA PARTE DI PERSONALE DIRIGENTE DEL SERVIZIO DI FISICA SANITARIA -PRESIDIO SAN PAOLO DELL'ASST SANTI PAOLO E CARLO - SCADENZA 30.09.2021 (RICAVO COMPLESSIVO PRESUNTO EURO 28.800,00)

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO

Premesso che, con DGR n. X/4473 del 10.12.2015, è stata costituita l' "Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo" e che, pertanto, quest'ultima, ai sensi dell'art. 2, comma 8, lettera c), della Legge Regionale n. 23 dell'11.08.2015, a decorrere dall'1.1.2016 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle A.O. San Paolo e A.O. San Carlo;

Vista la propria Deliberazione n. 1 dell'1.1.2016, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto "Preso d'atto della DGR n. X/4473 del 10.12.2015 "Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo";

Preso atto che la Giunta Regionale della Lombardia, con D.G.R. n. XI/1065 del 17/12/2018, ha nominato il Dott. Matteo Stocco, quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo con decorrenza dal 01.01.2019 al 31.12.2023;

Richiamata la deliberazione n. 1779 del 26.10.2017 avente ad oggetto "Adozione del Regolamento per la Gestione delle Libera Professione intramoenia e di altre prestazioni in solvenza offerte dall'ASST Santi Paolo e Carlo", nonché la deliberazione n. 2007 del 18.12.2018 avente ad oggetto "Adozione del Regolamento per la Gestione delle Libera Professione intramoenia e di altre prestazioni in solvenza offerte dall'ASST Santi Paolo e Carlo- Integrato con le attività dell'area territoriale afferita dall'Ex ATS";

Vista la richiesta avanzata dell'ASST Lodi con nota prot. nr. 889/20 del 10/01/2020, di stipulare una convenzione per lo svolgimento di attività professionale di fisica sanitaria, da parte del personale dirigente del servizio di Fisica Sanitaria– Presidio San Paolo dell'ASST Santi Paolo e Carlo;

Preso atto del nulla osta espresso dalla Direzione Sanitaria, con nota del 31/07/2020, agli atti ufficio, valutate le esigenze di servizio;

Atteso che l'attività sarà svolta, fuori orario di servizio e fuori timbratura, mediante nr. 10 ore settimanali, da concordare tra le parti, previa verifica che questi non limitino in alcun modo l'attività istituzionale dell'ASST Santi Paolo e Carlo;

Considerato che per l'attività di collaborazione prestata, ASST Lodi, provvederà a versare all'Azienda, previa fatturazione, i compensi di cui all'art. 2 del testo di convenzione annesso e parte integrante del presente atto;

Ritenuto di incaricare allo svolgimento dell'attività di che trattasi il personale medico che ha optato, ai sensi del D.Lgs. 02.03.2000, n. 49, e successive modificazioni ed integrazioni, per il rapporto esclusivo con l'ASST;

Considerato che al personale medico incaricato allo svolgimento dell'attività sarà corrisposto il 95% dell'importo introitato, come stabilito dal Regolamento per la Gestione delle Libera Professione intramoenia e di altre prestazioni in solvenza offerte dall'ASST Santi Paolo e Carlo;



Visto il testo di convenzione, allegato e parte integrante del presente atto;

Richiamata la deliberazione n. 250 del 19.02.2020 avente per oggetto “Approvazione allocazione costi anno 2020 per pagamento attività libera professione personale dipendenti e strutturati sui conti economici gestiti dalla S.C. Direzione Medica di Presidio – Attività Libero Professionali dell’ASST Santi Paolo e Carlo”;

Preso atto della deliberazione n. 233 del 13/02/2020 avente per oggetto: “ Approvazione proposta di Bilancio Preventivo Economico esercizio 2020. Versione V1”;

Tutto ciò premesso, propone l’adozione della seguente deliberazione:

IL DIRETTORE GENERALE

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio-Sanitario;

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

1. di stipulare una convenzione con l’ASST Lodi, il cui testo è allegato e parte integrante del presente atto per lo svolgimento di attività professionale di fisica sanitaria, da parte del personale dirigente del Servizio di Fisica Sanitaria – Presidio San Paolo dell’ASST Santi Paolo e Carlo;
2. di dare atto che il presente accordo ha validità dalla data di sottoscrizione e in fase di prima applicazione scadrà il 30/09/2021;
3. di introitare, le somme derivanti dall’attività , di cui al presente provvedimento, stimate per quanto in premessa in Euro 7.200,00 complessivi al conto economico n. 4B021000 denominato “ricavi per prestazioni erogate in convenzione fuori orario di servizio a ATS/ASST/Fondazioni della Regione” del bilancio per l’esercizio 2020;
4. di liquidare con le competenze stipendiali, le quote di pertinenza del personale medico per l’attività svolta, pari a € 6.840,00 (95% del ricavo presunto al lordo delle ritenute e imposte di legge), come stabilito dal Regolamento per la Gestione delle Libera Professione intramoenia e di altre prestazioni in solvenza offerte dall’ASST Santi Paolo e Carlo, imputandole al conto economico n. 3D030700 denominato “Compensi per prestazioni erogate in convenzione a soggetti pubblici fuori orario di servizio” del bilancio per l’esercizio 2020, CdR MKT, CDC 101010390 Direzione Sanitaria/ LP Area a pagamento e rientra nell’autorizzazione nr. 2020001857 assunta con deliberazione n. 250 del 19.02.2020;
5. di introitare, le somme derivanti dall’attività , di cui al presente provvedimento, stimate per quanto in premessa in Euro 21.600,00 complessivi al conto economico n. 4B021000 denominato “ricavi per prestazioni erogate in convenzione fuori orario di servizio a ATS/ASST/Fondazioni della Regione” del bilancio per l’esercizio 2021;



6. di liquidare con le competenze stipendiali, le quote di pertinenza del personale medico per l'attività svolta, pari a € 20.520,00 (95% del ricavo presunto al lordo delle ritenute e imposte di legge), come stabilito dal Regolamento per la Gestione delle Libera Professione intramoenia e di altre prestazioni in solvenza offerte dall'ASST Santi Paolo e Carlo, imputandole al conto economico n. 3D030700 denominato "Compensi per prestazioni erogate in convenzione a soggetti pubblici fuori orario di servizio" del bilancio per l'esercizio 2021, CdR MKT, CDC 101010390 Direzione Sanitaria/ LP Area a pagamento su autorizzazione di spesa da assumere con successivo provvedimento deliberativo;
7. di dare atto che il presente provvedimento è assunto su proposta del Direttore del Dipartimento Amministrativo e che la sua esecuzione è affidata al Direttore Sanitario – Presidio San Paolo, ferma restando la responsabilità del Direttore della S.C. Economico Finanziaria in merito alla contabilizzazione e pagamento dei costi derivanti dalla presente;
8. di dare atto che il presente provvedimento deliberativo è immediatamente esecutivo, in quanto non soggetto a controllo di Giunta Regionale, verrà pubblicato sul sito internet Aziendale, ai sensi dell'art. 17 comma 6 L. R. n. 33/2009 e ss.mm.ii..



Imputazione dei Conti - Introito

Importo (€)	N. di conto	CDC	Autorizzazione	Anno
€ 7.200,00 I	4B021000 - Ricavi per prestazioni erogate in convenzione fuori orario di servizioa ATS/ASST/Fondazioni della regione	101010390		2020
€ 21.600,00 I	4B021000 - Ricavi per prestazioni erogate in convenzione fuori orario di servizioa ATS/ASST/Fondazioni della regione	101010390		2021

Documento firmato digitalmente da: Direttore Amministrativo Daniela Bianchi, Direttore Sanitario Nicola Vincenzo Orfeo, Direttore Socio Sanitario Giorgio Luciano Cattaneo, Direttore Generale Matteo Stocco ai sensi delle norme vigenti D.P.R. n.513 del 10/11/1997, D.C.P.M. del 08/02/1999, D.P.R. n. 445 del 08/12/2000, D.L.G. Del 23/01/2002

Pratica trattata da: Vanessa Merchan

Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Maria Abate

Dirigente/Responsabile proponente: Gaetano Genovese

Il presente atto si compone di n. 9 pagine, di cui n. 5 pagine di allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale.

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' PROFESSIONALE DI
FISICA SANITARIA

TRA

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi, di seguito per brevità denominata ASST di Lodi,(C.F./P. IVA 09322180960) con sede in Lodi, Piazza Ospitale n. 10, nella persona del legale rappresentante, il Direttore Generale Dott. Salvatore Gioia, domiciliato per la carica presso la sede medesima

E

l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Santi Paolo e Carlo, di seguito denominata ASST Santi Paolo e Carlo, con sede in Milano, via A. Di Rudinì, n. 8 (C.F./P.IVA 09321970965) nella persona del Direttore Generale e legale rappresentante Dott.Matteo Stocco, domiciliato per la carica presso detta sede,

PREMESSO

- che l'ASST di Lodi ha chiesto la collaborazione di questa Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST), per l'attivazione di una collaborazione finalizzata allo svolgimento di attività professionale di Fisica Sanitaria da effettuarsi presso l'ASST di Lodi;
- che da parte dell'ASST Santi Paolo e Carlo è stata confermata la disponibilità delle risorse esistenti per l'effettuazione dell'attività in parola;
- che l'art. 8 del DPCM del 27 marzo 2000 prevede la possibilità per le aziende sanitarie di erogare attività professionali richieste a pagamento da terzi, sia all'interno che all'esterno delle strutture aziendali;
- art. 117 del CCNL dell'Area Sanità, triennio 2016-2018, che disciplina l'attività di consulenza dei dirigenti e stabilisce che la stessa costituisce una particolare forma di attività aziendale a pagamento, rientrante tra le ipotesi di cui all'art. 115, comma 1, lett. c), del medesimo CCNL qualora sia esercitata al di fuori dell'impegno di servizio, all'esterno delle strutture aziendali;
- che l'ASST, attraverso il monitoraggio costantemente effettuato dalla S.C. Direzione Medica di Presidio Attività Libero-Professionali dell'ASST, d'intesa con le Direzioni Mediche dei due Presidi, ha accertato e monitora che i volumi di attività eseguiti dall'équipe all'interno dell'ASST hanno superato i volumi di attività istituzionalmente ed esplicitamente definiti annualmente.

TUTTO CIO' PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

L'ASST Santi Paolo e Carlo, a seguito di specifica richiesta dell'ASST di Lodi, si impegna a svolgere attività professionale di Fisica Sanitaria da effettuarsi presso l'ASST di Lodi.

Art. 2

La collaborazione in parola sarà resa dal personale dirigente - Servizio di Fisica Sanitaria – Presidio San Paolo. Pertanto l'ASST Santi Paolo e Carlo autorizza il personale individuato ad effettuare le prestazioni sopra menzionate, di norma per n. 10 ore settimanali, con numero di accessi da concordare tra le parti.

Art. 3

Le prestazioni, indicate nell'allegato 1 alla presente convenzione, quale parte integrante e sostanziale, saranno svolte al di fuori dell'orario di lavoro e, comunque, compatibilmente con le esigenze di servizio, senza che venga ostacolata in alcun modo l'attività del Servizio di Fisica Sanitaria – Presidio San Paolo dell'ASST Santi Paolo e Carlo.

Eventuali ulteriori prestazioni, non contenute nell'allegato sopra citato, potranno essere richieste dall'ASST di Lodi all'ASST Santi Paolo e Carlo, previo accordo scritto tra le parti.

Art. 4

L'ASST Lodi per l'attività di collaborazione prestata, provvederà a versare all'Azienda, previa emissione di fattura da parte di quest'ultima, un importo orario pari a € 60,00= oltre oneri fiscali e IRAP e oltre rimborso spese di viaggio ove documentate.

A tal fine l'ASST Lodi, comunicherà mensilmente all'Ufficio Convenzioni Attive, Relazioni con UNIMI, Comitato Etico e Libera Professione - dell'ASST Santi Paolo e Carlo (e-mail: ufficio.alp@asst-santipaolocarlo.it), l'avvenuta prestazione, indicando giorni e orari delle stesse, effettuate nel periodo considerato, ai fini dell'emissione della fattura a carico dell'ASST Lodi.

Art. 5

L'ASST Santi Paolo e Carlo emetterà fattura a seguito di registrazione mensile dell'attività effettuata e l'ASST di Lodi provvederà al loro pagamento entro 60 giorni dalla data di emissione.

In caso di ritardato pagamento saranno applicati gli interessi previsti dall'art. 5 del D. L.vo 9 ottobre 2002, n. 231.

Art. 6

Tutti i rapporti di carattere amministrativo, economico e finanziario, connessi all'espletamento della consulenza in oggetto, intercorreranno esclusivamente fra l'Amministrazione dell'ASST Santi Paolo e Carlo e l'ASST di Lodi.

Art. 7

Le Parti garantiscono, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione, le coperture assicurative per la responsabilità civile secondo le vigenti disposizioni di legge e in base alle rispettive responsabilità nei confronti del paziente. Resta ferma la responsabilità personale del professionista che svolge l'attività prevista in convenzione, nel caso di comportamenti connotati da dolo o colpa grave.

L'ASST Lodi, garantisce inoltre l'applicazione di tutte le disposizioni in tema di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro nell'ambito dello svolgimento dell'attività in argomento e, ai sensi del D.Lgs. 81/08 ("T.U. Sicurezza Lavoro"), fornirà informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare i dipendenti dell'ASST.

Art. 8

La sottoscrizione della presente convenzione vale quale espressione del reciproco consenso al trattamento dati, nei termini dovuti dal presente atto ed ai sensi della disciplina vigente in materia, di cui al D.Lgs. 196/2003 e al Regolamento Privacy Europeo n. 679/2016 ("GDPR").

Resta inteso che, relativamente ai dati personali dei pazienti di cui vengano in possesso in funzione della presente convenzione, entrambe le Parti sono tenute alla più assoluta riservatezza e si dichiarano vincolate verso chiunque al segreto professionale nonché agli adempimenti, genericamente e per la specifica attività di competenza, e ad ogni obbligo derivante dal D.Lgs.vo n. 196/2003, dal Regolamento Europeo n. 679/2016 ("GDPR") e dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n. 101.

Art. 9

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e avrà durata pari a n. 12 mesi.

Tuttavia, nelle more del perfezionamento degli atti, le Parti concordano che eventuali pregressi rapporti intercorsi saranno regolati a norma del presente accordo.

La convenzione potrà essere prorogata o rinnovata alla scadenza, previa comunicazione scritta tra le parti.

Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal presente accordo, in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta, notificata alla controparte con unpreavviso di almeno 60 (sessanta) giorni.

Art. 10

Eventuali modifiche alla presente convenzione potranno essere effettuate, previo accordo fra le parti, solo tramite stesura di apposite modifiche scritte.

Art. 11

Gli oneri inerenti e conseguenti all'eventuale registrazione della presente convenzione, sono a carico dell'ASST di Lodi.

La presente convenzione:

- è soggetta ad imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2 del DPR 26 ottobre 1972 n.642 e successive modificazioni ed integrazioni;
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 comma 2, del DPR 26 aprile 1986, n. 131.

Art. 12

Per eventuali controversie è competente il Foro di Milano.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Salvatore Gioia

Per l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Santi Paolo e Carlo

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Matteo Stocco

Allegato 1

ELENCO DELLE PRESTAZIONI

1. Controlli di qualità sulle apparecchiature analogiche (frequenza annuale).
2. Controlli di qualità sulle macchine digitali dirette (tubo e detettori con frequenza semestrale).
3. Controlli di qualità sui mammografi digitali (frequenza semestrale).
4. Controlli di qualità sui dispositivi CR e sulle cassette relative.
5. Controlli di qualità sulle apparecchiature comportanti alti ratei di dose e valutazione periodica delle dosi ai pazienti.
6. Verifica del ripristino del corretto funzionamento a seguito di ogni intervento correttivo richiesto.
7. Valutazioni delle dosi erogate in casi particolari ai pazienti (pratiche speciali) preventive e post esami (esempio: gravidanza).
8. Verifica ed elaborazione delle dosi per gli LDR per ognuna delle apparecchiature radiologiche presenti in azienda e per ognuna delle patologie normate. Come da esplicita richiesta degli ispettori, anche per i valori non normati di specifiche attività devono essere valutati i valori statistici delle dosi erogate (come da circolare regione Lombardia).
9. Accettazione di eventuali nuove apparecchiature.

Si precisa che, in caso di sopravvenuta modifica della normativa vigente in materia, le suddette prestazioni dovranno essere adeguate.